

Roma, 16 dicembre 2025

Circolare n. 273/2025

Oggetto: Tributi – IVA nei trasporti internazionali – Non imponibilità per servizi resi da intermediari – Decreto legislativo 4.12.2025, n.186, su G.U. n.288 del 12.12.2025.

Con il provvedimento in oggetto all'articolo 12 è stata estesa la non imponibilità IVA del trasporto internazionale di beni anche quando intervengono degli intermediari.

Questo intervento legislativo accoglie la richiesta avanzata da tempo da Confetra superando l'interpretazione restrittiva della norma data dall'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 392/2022), che escludeva la non imponibilità IVA per i trasporti effettuati da vettori incaricati da altri spedizionieri, considerati come "subfornitori".

Tale approccio impediva infatti l'applicazione del regime agevolato in presenza di operazioni cd "a catena", generando distorsioni e un significativo aumento dei costi per le imprese.

Pertanto, con la nuova formulazione dell'art. 9 del DPR IVA, è previsto che possano rientrare nel regime di non imponibilità IVA, in linea con l'art. 153 della Direttiva IVA, oltre che i servizi di trasporto resi per conto dell'esportatore, dell'importatore, del titolare del regime di transito o dello spedizioniere, anche quelli effettuati da soggetti intermediari (più di uno spedizioniere).

*Cristiana Marrone
Responsabile di Area*

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[181/2022](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.288 del 12.12.2025

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;*

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per

esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-quinquies;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonche' di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

*Emana
il seguente decreto legislativo:*

*****OMISSIS*****

Art. 12

**Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO